

I TRE PASSAGGI

LA REGOLA ORDINARIA

La regola ordinaria per determinare il valore dei beni immobili in successione ereditaria (per applicare le imposte di successione, ipotecaria e catastale) è quella secondo cui la rendita catastale o il reddito dominicale risultanti in Catasto devono essere moltiplicati per determinati coefficienti di aggiornamento.

L'ECCEZIONE

I terreni edificabili devono invece essere valutati secondo il loro valore venale. È sempre consigliabile pertanto, quando si compila una dichiarazione di successione, consultare il «certificato di destinazione urbanistica», il documento preposto a certificare l'effettiva destinazione di una data area.

L'IMPOSTA

L'imposta di successione è dovuta applicando al valore imponibile le aliquote del 4 (successione tra coniugi e parenti in linea retta), del 6 (tra fratelli) e dell'8% (tra estranei). Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura complessiva del 4% (oppure di 400 euro, se l'eredità beneficia dell'agevolazione prima casa).

Successioni al buio senza valore catastale

DICHIARAZIONI

Le istruzioni delle Entrate dimenticano il criterio di calcolo per gli immobili

Il valore di mercato serve solo per i terreni edificabili In crisi chi prova il fai-da-te

A cura di Angelo Busani

Ottantadue pagine divise in due "fascicoli" comprendenti oltre 40 mila parole per leggere le quali occorrono senz'altro diverse ore: questi i "numeri" delle Istruzioni annesse alla «dichiarazione di successione», il modulo che occorre compilare per notificare all'agenzia delle Entrate il decesso di una persona e l'entità del suo patrimonio, in modo da permettere all'Agenzia stessa di liquidare l'imposta di successione.

Il grande assente

Ebbene, nell'ambito di questo gigantesco apparato di nozioni da apprendere per compilare la dichiarazione di successione manca la cosa più importante: il metodo di calcolo del valore imponibile degli immobili di proprietà della persona defunta, basato sulla moltiplicazione del loro valore catastale. Anzi, ancor peggio: le Istruzioni indicano come base imponibile (sia per i terreni che per i fabbricati) il «valore venale in comune commercio (valore di mercato) alla data di apertura della successione» quando, invece, questa metodologia di determinazione della base imponibile è prescritta dalla legge solo per i terreni edificabili; per tutti gli altri immobili la base imponibile è rappresentata dalla

rendita catastale aggiornata con determinati coefficienti. Per il fatto che se l'eredità non comprende beni immobili e ha un valore imponibile non superiore a 100 mila euro (devoluto al coniuge del de cuius o a suoi parenti in linea retta) la dichiarazione di successione non deve essere presentata, è scontato che in quasi tutte le dichiarazioni di successione debbano essere compilati il Quadro EB (destinato a ospitare la menzione degli immobili censiti al Catasto dei terreni) e il Quadro EC (destinato a ospitare gli immobili censiti al Catasto fabbricati).

Per ogni particella del Catasto terreni e per ogni subalterno (o, in mancanza, per ogni mappa) del Catasto fabbricati, occorre, dunque, riportare il valore catastale e cioè il reddito dominicale dei terreni e la rendita catastale dei fabbricati. Il valore catastale serve per determinare la base imponibile, cui applicare le aliquote dell'imposta di successione (a seconda dei casi: il 4, il 6 o l'8%) e delle imposte ipotecaria e catastale (rispettivamente, il 2 e l'1 per cento, a meno che si tratti della prima casa per taluno degli eredi o dei legatari, perché, in questa ipotesi, le imposte ipotecaria e catastale sono ridotte alla misura fissa di euro 200 cadauna).

Dalla rendita al valore imponibile Per i terreni occorre moltiplicare il reddito dominicale per 112,5; è questo il calcolo semplificato dell'operazione consistente nel moltiplicare il reddito dominicale per 75 e poi nell'aumentare il risultato ottenuto prima del 25% e poi ancora del 20 per cento.

Per i fabbricati occorre effettuare calcoli diversi a seconda della tipologia del fabbricato:

- per i fabbricati di categoria C/1 (i negozi) e del Gruppo E, si moltiplica

la rendita catastale per 42,84 (è questo il calcolo semplificato dell'operazione consistente nel moltiplicare la rendita catastale per 34 e inoltre nell'aumentare il risultato ottenuto prima del 5% e poi ancora del 20%);

- per i fabbricati di categoria A/10 (gli uffici) e del Gruppo D (i capannoni industriali), si moltiplica la rendita catastale per 63 (è la rendita catastale moltiplicata per 50 aumentando inoltre il risultato prima del 5 e poi del 20%);
- per le abitazioni che siano la "prima casa" di un erede o di un legatario, si moltiplica la rendita catastale per 115,5 (è la rendita catastale moltiplicata per 100 aumentando inoltre il risultato prima del 5 e poi del 10%);
- per ogni altro fabbricato (e quindi per tutte le abitazioni e tutti i fabbricati di categoria C diversi da C/1, ma non per i fabbricati del Gruppo B, i quali hanno regole particolari) si moltiplica la rendita catastale per 126 (è la rendita catastale moltiplicata per 100 aumentando inoltre il risultato prima del 5 e poi del 20%).

Insomma, di tutto ciò le istruzioni alla dichiarazione di successione tacciono completamente, mettendo in crisi molti di coloro che in questo periodo (complice il maggior tempo disponibile per il fatto di dover stare in casa) hanno provato il "fai-da-te" con la dichiarazione di successione. Accorgendosi, tra l'altro, che le Istruzioni anche sotto altri aspetti non sono un fior fiore di limpidezza, vuoi perché sono spesse oscure, vuoi perché sono costellate da parecchie inefficienze: basti pensare al fatto che nel Quadro EB c'è un ampio paragrafo sull'agevolazione prima casa che è un'agevolazione ovviamente fuori luogo quando si tratta di ereditare un terreno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROBLEMA

Rebus di leggi per individuare il moltiplicatore applicabile

In via prudenziale vale per il prelievo successorio il regime meno rischioso

La rivalutazione del reddito dominicale e della rendita catastale (si veda articolo in alto) è il frutto del sovrapporsi di diversi provvedimenti legislativi, la cui interpretazione è tutt'altro che agevole. Nell'articolo 34, comma 5, Dlgs 346/1990 (la norma che, nel testo unico dell'imposta di successione, disciplina la materia del valore imponibile degli immobili oggetto di trasmissione ereditaria) vi è il riferimento a coefficienti di rivalutazione resi obsoleti dalla rivalutazione del Catasto disposta con i decreti ministeriali del 20 gennaio 1990 e del 27 settembre 1991. Pertanto, occorre, in effetti considerare:

- l'articolo 3, commi 48 e 51, legge 662/1996, secondo cui occorre rivalutare del 5 per cento la rendita catastale dei fabbricati e del 25% il reddito dominicale dei terreni;
- il Dm 14 dicembre 1991, secondo cui il prodotto ottenuto rivalutando il reddito dominicale o la rendita catastale deve essere poi moltiplicato per i seguenti coefficienti: 75, per i terreni; 34, per i fabbricati di cate-

goria "C/1" (e cioè i negozi) e quelli del gruppo "E"; 50, per i fabbricati di categoria "A/10" (gli uffici) e quelli del gruppo "D" (gli opifici); 100, per tutti gli altri fabbricati (diversi da quelli del gruppo B) e, quindi, in particolare, per le abitazioni.

Con l'articolo 2, comma 63, legge 350/2003 è stato poi disposto (ai «soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali»; la legge in effetti non menziona l'imposta di successione, che è rimasta soppressa tra il 2001 e il 2006) l'aumento dei moltiplicatori delle rendite catastali con una rivalutazione del 10 per cento.

Nell'articolo 1-bis, comma 7, dl 168/2004 (e sempre ai «soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale» e con riguardo ai soli immobili diversi da quelli acquistati con l'agevolazione prima casa) è stato infine disposto che la rivalutazione del 10% sancita dalla legge 350/2003 fosse elevata al 20 per cento.

In sostanza, attualmente il «valore catastale» si calcola, pertanto, come segue:

- si applica alle rendite catastali il coefficiente di rivalutazione (del 5 per i fabbricati e del 25 per i terreni);
- si moltiplica il prodotto così ottenuto con i coefficienti caso per caso

applicabili (34, 50, 75, 100);

- si rivaluta il risultato del 10 o del 20 per cento.

Ad esempio, prendendo a riferimento la rendita catastale di 1.000 euro relativa a un'abitazione, la rendita deve essere aggiornata del 5% [1.000 + (1.000/100 x 5)] e il risultato (1.050) deve essere, poi, moltiplicato per 100 (1.050 x 100); si ottiene il risultato di 105.000 che deve essere aumentato del 10% (= 115.500) se si tratta della "prima casa" o del 20% (=126.000) in ogni altra ipotesi.

L'agenzia delle Entrate non ha mai chiarito se gli aumenti del 2003 e del 2004 si applichino anche all'imposta di successione: nella prassi si tende a effettuare il calcolo meno "rischioso" (se si dichiara un valore inferiore a quello catastale l'Agenzia può pretendere la tassazione sulla base del valore venale) però, a rigore, il testo normativo non contempla l'imposta di successione e, come noto, l'analogia in diritto tributario non dovrebbe essere ammessa.

In sostanza, non pare un'argomentazione granchè brillante quella secondo cui le leggi del 2003 e del 2004 avrebbero senz'altro menzionato anche l'imposta di successione se essa non fosse stata soppressa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sui «beni finiti» c'è l'Iva agevolata solo se connessi all'edificio e riusabili

IMPOSTE INDIRETTE

Ringhiera, corrimano e tettoie possono avere l'aliqnota ridotta

di Paolo Giuliani

Con la risposta all'interpello 71 del 21 febbraio scorso, l'agenzia delle Entrate affronta ancora una volta il tema dell'applicazione dell'aliquota ridotta per l'acquisto dei cosiddetti «beni finiti», stabilendo che rientrano in questa categoria le ringhiere, i corrimano e le tettoie per terrazze e balconi.

Sono manufatti di uso comune e sicuramente non innovativi rispetto ai recenti prodotti immessi sul mercato dell'edilizia. Si pensi, ad esempio a prodotti come i decalificatori, gli aeratori con recupero di calore e le saune da casa. Tuttavia in assenza di precedenti specifici pronunce su ringhiere, corrimano e tettoie l'operatore ha sentito la necessità di presentare uno specifico interpello.

Orientamento non univoco

Questo perché, nonostante le numerosissime prese di posizione assunte dall'amministrazione finanziaria (o forse proprio per questo), a tutt'oggi non è semplice trovare univoche soluzioni anche per beni che spesso sono del tutto simili a quelli già oggetto di chiarimenti.

Solo per fare un esempio, si pensi a due risoluzioni dove l'Agenzia ha assunto posizioni diametralmente opposte per manufatti per certi versi simili. In particolare con la risoluzione del 25 giugno 2012, n. 71/E, il Fisco sostiene che i listoni utilizzati per realizzare i pavimenti flottanti «sono pur sempre riconducibili alla categoria dei materiali di rivestimento e, in quanto tali, non possono essere considerati beni finiti».

Diversamente con la risoluzione del 30 marzo 1998, n. 22/E, è stato

sostenuto che le traversine di cemento «che insieme agli altri manufatti realizzano la linea pedonale, sono beni che connessi alla loro individualità e comunque riconoscibili, possono essere facilmente smontati e sono suscettibili di ripetute utilizzazioni nel campo ferroviario. Pertanto, non sono equiparabili alle materie prime o semilavorate per l'edilizia le quali, invece, vengono incorporate nelle costruzioni e non sono recuperabili per un successivo riutilizzo».

Senza entrare in polemica, ci si limita ad osservare che anche i listoni per questo tipo di "parquet" possono essere montati senza l'uso di collanti e, quindi, sono suscettibili di essere smontati e facilmente riutilizzabili al pari delle traversine.

I requisiti

Ad ogni modo, quello che è importante rilevare sono i requisiti che devono essere sempre presenti per considerare un manufatto bene finito.

- Segnatamente, un manufatto:
 - non deve rientrare tra le materie prime e semilavorate;
 - deve essere strutturalmente collegato al fabbricato in cui viene collocato;
 - non deve perdere la propria individualità tanto da garantire un suo teorico prelievo e potenziale riutilizzo su altro immobile.

Quando scatta l'aliqnota «mini»

Peraltro si deve tenere presente che la classificazione di un manufatto nella categoria dei beni finiti non determina sempre l'applicazione della aliqnota ridotta. Questo perché l'acquisto deve essere connesso al loro immediato impiego. In altre parole l'aliqnota ridotta si applica unicamente all'ultima fase di commercializzazione.

Così ad esempio non sconta mai l'aliqnota ridotta la cessione di un bene finito tra l'impresa produttrice e il grossista o la vendita tra

GLI ESEMPI

1. Il decalificatore

Si ipotizzi l'acquisto di un decalificatore che viene installato a "monte" dell'impianto idrico con la posa di un idraulico che ne certifica la messa a norma ovvero i potabilizzatori inseriti sotto il livello della cucina. In questo caso il decalificatore è strutturalmente collegato all'edificio, resta comunque individuabile e potenzialmente si presta ad essere riutilizzato in un altro edificio o unità immobiliare. Può quindi essere considerato un bene finito. Il potabilizzatore inserito sotto il livello deve essere parificato ad un elettrodomestico poiché non è strutturalmente collegato all'immobile e, pertanto, non può essere considerato un bene finito.

2. I due livelli

Si ipotizzi l'acquisto di un livello in ceramica per la lavanderia e di un livello in acciaio che verrà utilizzato in cucina. Anche in questo caso i due manufatti svolgono la stessa funzione ancorché siano realizzati con materiali diversi. Tuttavia la differenza tra i due è data dal fatto che il livello in ceramica della lavanderia essendo fissato al muro è strutturalmente collegato all'edificio, mentre il livello d'acciaio è inserito nei mobili di una cucina componibile. Ne consegue che il livello in ceramica della lavanderia può essere considerato un bene finito ma non quello in acciaio della cucina.

quest'ultimo ed il dettagliante, mentre si applica alla cessione tra il dettagliante ed il cliente finale, ovvero tra il grossista e l'artigiano che impiegherà il bene per realizzare l'impianto.

Si pensi all'idraulico che acquista i sanitari dal grossista per utilizzarli nella realizzazione di un bagno per un committente in possesso dei requisiti per usufruire dell'agevolazione prima casa.

Dichiarazioni di responsabilità

Un ultimo aspetto che merita di essere esaminato anche se non trattato nella risposta n. 71 attiene le cosiddette «dichiarazioni di responsabilità» che l'amministrazione finanziaria "pretende" pur in assenza di una specifica previsione di legge.

Si tratta di un documento della massima importanza poiché, in alcuni casi, può esonerare da sanzioni i soggetti passivi che, in buona fede, convinti dei dati dichiarati dal cessionario hanno adottato un comportamento teoricamente lecito secondo le disposizioni - applicando l'aliqnota al 10% o al 4% in caso di costruzione della prima casa - ma non corretto rispetto all'effettiva operazione posta in essere.

Si tratta di documenti cui è utile allegare anche eventuali titoli abilitativi e nei quali va esplicitato l'impegno del cessionario a comunicare eventuali variazioni che facciano venir meno il diritto all'agevolazione.

Chiara in questo senso la risoluzione n. 284/E dell'11 ottobre 2007, dove l'agenzia delle Entrate ha riconosciuto la buona fede (e quindi l'esclusione da sanzioni) di una società di leasing che concede ad un conduttore di un'unità da dipinto la riduzione dei canoni di locazione se quest'ultimo rilascia una dichiarazione in cui attesta l'impiego dell'imbarcazione fuori dalle acque territoriali.

ntplusfisco.ilsolo24ore.com
Il fac-simile della dichiarazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S.F.T.R.F. S.A.
Société Française du Tunnel Routier du Fréjus
Indirizzo: Plateforme di Tunnel, F-73500 Modane (FRANCIA)
Tel. 33 4 79 20 26 00 - Fax 33 4 79 20 26 10
marchespublics@tunnelroutierfrjus.com - http://www.stfrf.fr

ESTRATTO DI AVVISO DI GARA

Si rende noto che la S.F.T.R.F. S.A. - Société Française du Tunnel Routier du Fréjus - ha indetto una gara aperta per il lavoro denominato "Tunnel autostradale del Fréjus - Apertura della seconda canna - M5 Lavorazione metallica, verniciatura e installazioni varie".

Classifica CPV 45262400 - CPV aggiuntivi: 45343000 - 45432120 - 45442100. Il presente appalto fa parte di 5 appalti separati concernenti gli impianti della seconda canna del Tunnel del Fréjus, in corso di costruzione. L'appalto del lotto M5 riguarda la lavorazione dei metalli, la verniciatura dei locali e installazioni varie nel Tunnel stradale del Fréjus. Questo lavoro sarà svolto nella nuova canna sui territori francese e italiano. I lavori includono: - la fornitura e verniciatura di locali tecnici; - la fornitura e l'installazione di strutture metalliche (scale, portelli, ringhiere, ecc.); - la fornitura e installazione di pianche; - la fornitura e l'installazione di sistemi per la resistenza al fuoco delle camere di trazione dei cavi e canine per cavi. La descrizione dei servizi e le loro specifiche sono indicate nelle Capitolato Speciale di Appalto (C.C.A.P.). Il presente appalto è stato oggetto di precedenti avvisi pubblicati su GUCE 2019/5 153-37855 e 2019/5 243-596280. Termine di esecuzione: 24 mesi. I lavori dell'appalto M5 sono previsti negli anni 2020 e 2021. Visita sopralluogo obbligatoria, prendendo contatto con SFRF Société Française du Tunnel Routier du Fréjus - Direzione Tecnica Tel.: 04.79.20.26.00 - referente M.me Virginie RATEL: vratel@tunnelroutierfrjus.com; Monsieur Jérôme FARDEAU: jerome.fardeau@jif-1.fr. Lingue utilizzabili per la documentazione e l'offerta: francese - italiano. Data limite di ricevimento delle offerte: 15 giugno 2020, ore 12.00. Data di apertura delle offerte: 15 giugno 2020, ore 15.00, a Modane (Francia). Tutte le informazioni per la partecipazione alla presente procedura sono disponibili gratuitamente sul sito <http://www.stfrf.fr>. Numero di riferimento da parte della stazione appaltante: 2020ADTP15. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri di valutazione e relativa ponderazione:

1. Prezzo. Ponderazione: 70.
2. Valore tecnico. Ponderazione: 30.

Aditi, 11 maggio 2020 SFRF S.A.

INVITALIA AVVISO DI ESITO GARA
CIG: 8064269D4A - CUP: G27E1900030007

INVITALIA S.p.A., l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, ha indetto, quale Centrale di Committenza per conto del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo - Fondazione Real Sito Carditello - una procedura di gara aperta ex articoli 60, 145 e ss. e 157, co.1 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei Servizi di ingegneria e architettura relativi alla redazione della progettazione definitiva, esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, affrette all'intervento "REAL SITO DI CARDITELLO - RESTAURO CONSOLIDAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI CORPI POSTERIORI DELLA DELIZIA REALE - SAN TAMMARO (CE)" CIG: 8064269D4A - CUP: G27E1900030007, per l'importo di € 243.834,33, oltre IVA ed oneri di legge se dovuti. La predetta gara è stata aggiudicata dall'Operatore Economico RTP costituito Arch. Marina DI GUIDA (mandataria) Ing. Emiliano CORDISCHI, Ing. Luciana DI MARINO, Arch. Renata ROSA, Arch. Davide UCCELLO, Arch. Aldo GALLO, Archeologa Angela BOSCO, Geologo Giovanni DELLI BOVI, Arch. Raffaella ESPOSITO (mandanti), per l'importo complessivo di € 121.612,37, oltre IVA ed oneri di legge se dovuti. Numero operatori partecipanti: 16. Numero operatori esclusi: 1. Il presente avviso è stato pubblicato sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I. Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Salvatore Acampora

CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO
Via Pordenone, 6 - 45019 Taglio di Po (RO)
Tel. 0426.349771 - www.bonificadeltadelpo.it

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
ART. 95, D.LGS. 50/2016

UTILIZZO DELL'ALVEO DEL COLLETTORE PADANO POLESANO, NON PIÙ FUNZIONALE AI FINI DELLA BONIFICA, PER ACCUMULO DI ACQUE DOLCI AL FINI IRRIGUI E RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA IRRIGUA ESISTENTE NEL COMUNE DI PORTO VIRO (RO). GARA N. 012020 - CUP: J37816000630001 - CIG: 82397794.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione Consorziale n. 35/CDAL2518 del 23.04.2020, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta espletata adottando il criterio del minor prezzo riferita all'appalto dei lavori in oggetto (CPV: 45247000-0).

IL CONSORZIO CONTA (C.F.: 00657560357) con sede in Castelnuovo "de' Monti" (RE), via Prampolini n. 5, NUTS ITH53 - Tel. +39 0522 812820; +39 0522 610243 - E-mail: info@consorziocon.it - Pec: postcertificata@pec.consorziocon.it, che ha offerto il ribasso del 22,96%, corrispondente ad un importo complessivo di Euro 1.319.020,04, di cui Euro 48.875,20 per oneri di sicurezza diretti inclusi nei prezzi di elenco e non soggetti a ribasso d'asta, Euro 39.861,22 per oneri aggiuntivi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., non soggetti a ribasso d'asta.

Il testo integrale dell'avviso è pubblicato sul Profilo del Committente, sulla piattaforma ANAC e sul sito del Ministero delle Infrastrutture - Servizio bandi e programmazione. È stato pubblicato, altresì, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 - 5° Serie Speciale - del 8.05.2020.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Giancarlo Mantovani

PRAMERICA SICAV
Société d'investissement à capital variable.
Centre Etolie, 11-13 Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B.36503

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare alla
ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE
che si terrà presso la sede legale della Società, 11-13 Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg, il
11 Giugno 2020 alle ore 10.30

In conformità con il Regolamento Grand Ducale del 18 Marzo 2020, inerente alla prevenzione della diffusione della malattia COVID-19, il Regolamento Grand Ducale del 20 Marzo 2020, che introduce misure in merito alle riunioni in società o altre entità legali, le linee guida ricevute dalle autorità lussemburghesi e la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), il regolatore locale, non sarà permesso agli azionisti di partecipare fisicamente all'Assemblea.

L'Assemblea si terrà in conformità con la corrente situazione sanitaria e lo stato di emergenza dichiarato dalle autorità lussemburghesi. I Signori Azionisti parteciperanno tramite apposita delega al Presidente dell'Assemblea a partecipare ad ogni delibera e voto sugli argomenti all'ordine del giorno:

1. Presentazione delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione;
2. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019;
3. Destinazione degli utili;
4. Manleva al Consiglio di Amministrazione per le attività svolte nel 2019;
5. Nomine statutarie;
6. Remunerazione del Consiglio di Amministrazione;
7. Varie.

Si avvisano i Signori Azionisti che non è richiesto alcun quorum deliberativo per i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Annuale e che le deliberazioni verranno approvate a maggioranza semplice dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.

I Signori Azionisti riceveranno per posta, al loro indirizzo, una copia di questo avviso di convocazione assieme ai moduli di delega e le istruzioni di voto (se applicate).

L'ultima relazione annuale sarà disponibile presso la sede legale della Società e verrà fornita agli azionisti gratuitamente su richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione

SMART 24 PA
www.smart24pa.com

ASSEMBLEA ANNUALE 2020
in seduta ordinaria

L'Assemblea Annuale delle Industrie Associate è indetta

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio 2019, preventivo 2020, quote associative, preso atto della relazione del Revisore dei Conti.
2. Nomina degli organi associativi per il triennio 2020-2022.

L'Assemblea è indetta in prima convocazione presso la sede alle ore 7.00 del 27 maggio 2020 ed occorrendo, in caso di mancato raggiungimento del quorum, in seconda convocazione mediante consultazione scritta del 29 maggio telematica con votazione dalle ore 8.00 del 27 maggio 2020 e fino alle ore 14.00 del 29 maggio 2020, vista l'emergenza da COVID-19, ai sensi D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020.

È possibile accreditarsi per il voto (telematico) e prendere visione della documentazione per le delibere assembleari nell'area riservata del sito www.ibconline.it
Per informazioni: Segreteria organizzativa IBC - Tel. 02777213.1 - e-mail segreteria@ibconline.it

IMPORTANTE